

Esente imposta bollo e registro
ai sensi dell'art. 82 Dlgs. 117/20174
e art. 26 Dlgs 105/2018
Scrittura Privata Registrata

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

A.GE.D.O. Nazionale ODV
Associazione di Genitori, Parenti e Amici di Persone LGBT +

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato A.GE.D.O. Nazionale ODV - Associazione di Genitori, Parenti e Amici di Persone LGBT+, siglabile "A.Ge.D.O. Nazionale ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11 e 19.
5. L'Organizzazione svolge l'attività sul territorio nazionale. L'Organizzazione potrà istituire sedi, centri di ascolto e ogni altro servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente statuto. Potrà aderire a, e potrà costituire essa stessa in qualità di partner, altre Associazioni Internazionali.
6. Il Logo di A.GE.D.O. Nazionale è il seguente:



A.GE.D.O. è un marchio registrato (depositato presso la C.C.I.A.A. di Milano il 16.05.2002 con protocollo MI2002C4966) il cui uso è consentito secondo le modalità del presente Statuto e del Regolamento. Al Logo è possibile aggiungere le parole

“Nazionale” e “ODV”, Al logo è possibile inoltre aggiungere l’acronimo “ETS” solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.

Articolo 2 - Scopi e finalità

1. L'A.GE.D.O. Nazionale è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale. l'ODV è apartitica e aconfessionale, laica e senza scopo di lucro, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta alle Associazioni che condividano le finalità del presente Statuto e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. A.GE.D.O. Nazionale è l'associazione nazionale di genitori, parenti e amici di persone LGBT +(acronimo che viene utilizzato nel presente Statuto per indicare Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans,+) ed è costituita dalle associazioni territoriali aderenti composte da genitori, parenti e amici di persone LGBT+ , che si impegnano allo scopo dell'affermazione e della difesa dei diritti civili, delle pari opportunità, per l'affermazione del diritto alla identità personale e per il contrasto all'omo-bi-transfobia, per la solidarietà e il sostegno nelle relazioni familiari delle persone LGBT+.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- A. L'aiuto e la solidarietà nelle situazioni di disagio e sofferenza causati dal rifiuto delle persone LGBT+ sia nella famiglia, sia nella società;
- B. L'aiuto rivolto alle famiglie, in particolare ai genitori, per il riconoscimento e la piena accettazione dei figli
- C. l'impegno contro le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni forma di esclusione cui possono essere soggette le persone in quanto LGBT+;
- D. L'impegno per i diritti civili e le pari opportunità per le famiglie omosessuali, oltre che per ogni singola persona LGBT+, nella libertà e nel rispetto della dignità di ognuno;
- E. L'impegno volto al contrasto delle diverse forme di pregiudizio e di bullismo omofobico e transfobico tra i giovani e gli adulti;
- F. la promozione di una cultura dell'inclusione, dell'accoglienza, del non-giudizio, della valorizzazione di tutte le diversità;
- G. L'informazione e sensibilizzazione, l'educazione e la formazione sulle tematiche LGBT+ per migliorare le conoscenze su questi temi;
- H. Il sostegno alle famiglie omogenitoriali e al desiderio di genitorialità espresso da persone LGBT+.

Articolo 3 - attività

1. Per la realizzazione dello scopo e delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, A.GE.D.O. Nazionale ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le attività di inte-

resse generale previste dalle lettere "a", "d", "w" dell'art. 5 del D.lgs.117/2017. In particolare le attività di:

- A. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- B. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- C. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo A.GE.D.O. Nazionale intende svolgere:

- A. azioni di sensibilizzazione per la tutela e l'estensione dei diritti e dei doveri civili;
- B. supporto nel processo di accettazione piena della identità delle persone LGBT+ ai loro genitori, parenti e amici.
- C. promozione di una corretta informazione sull'identità sessuale soprattutto tra i giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti.
- D. promozione e/o organizzazione di eventi, quali ad esempio meeting, conferenze, dibattiti, workshop, congressi, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari;
- E. promuovere e/o realizzare e/o finanziare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo, anche partecipando a bandi pubblici;
- F. promuovere e/o gestire eventi, iniziative e progetti formativi ed educativi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di preparare i giovani ad una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell'altro, oltre che diffondere una cultura dell'accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità e di contrasto al bullismo omofobico e transfobico;
- G. sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, e delle istituzioni pubbliche in generale, al fine di fornire una corretta informazione sul tema e migliorare i servizi e l'assistenza oggi esistenti a favore delle persone LGBT+, anche elaborando proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in norme legislative;
- H. curare e/o finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici ed altre pubblicazioni utili ad informare ed educare gli individui in relazione alle tematiche LGBT+;
- I. utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- J. creare reti e collaborazioni pro-attive con altre Organizzazioni di volontariato o con altri enti pubblici o privati di carattere locale o nazionale;
- K. coinvolgere altre organizzazioni, enti, singoli cittadini per creare e sviluppare una mentalità e una cultura civile capace di accogliere e valorizzare le differenze;

L. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

11. L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

A. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

B. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

C. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- A. Quote associative e contributi degli aderenti;
- B. Contributi pubblici e privati;
- C. Donazioni e lasciti testamentari;
- D. Rendite patrimoniali;
- E. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.);
- F. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- G. Attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs.117/2017 e s.m.i.; (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

2. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 D.lgs.117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs.117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le associazioni aderenti ODV, in numero non inferiore a tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.7.

3. - L'A.GE.D.O. Nazionale è una Organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione; le Cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti.

Articolo 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1- Possono aderire all'A.G.E.D.O. Nazionale le associazioni di genitori di persone LGBT+ che perseguano le finalità e rispettino i principi dal presente Statuto. Sono condizioni per l'adesione: il pagamento della quota sociale annuale, il rispetto dei criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento di A.G.E.D.O. Nazionale, e l'adozione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera soci.

Il nome, il logo e la tessera di A.G.E.D.O. sono di proprietà dell'Associazione e possono essere utilizzate secondo le norme del Regolamento.

2. L'ammissione di una nuova associazione aderente è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto dello Statuto, e ratificata successivamente dalla prima Assemblea utile. La domanda di adesione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta con la quale il rappresentante legale dell'organizzazione interessata si impegna a rispettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

3. In caso di rigetto della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata al rappresentante legale dell'organizzazione interessata entro 60 giorni insieme alle motivazioni in forma scritta, l'organizzazione interessata potrà ricorrere entro 60 giorni all'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associazione aderente è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

A. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

B. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

A. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 365 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dell'associazione aderente è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un'associazione aderente devono esserle contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendole facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associazione aderente comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un'associazione aderente, questa non ha diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

9. Tra una Assemblea e la successiva, il Consiglio Direttivo, in casi di particolare gravità e urgenza, può deliberare con atto motivato la sospensione di un'associazione aderente; tale sospensione ha gli stessi effetti dell'esclusione e deve essere comunicata in forma scritta insieme alle motivazioni. All'atto di sospensione, il Consiglio Direttivo

ha l'obbligo di convocare l'Assemblea che deciderà se escludere l'associazione aderente sospesa oppure se reintegrarla.

10. Ciascuna associazione aderente potrà recedere dall'Organizzazione senza alcun onere ed il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. La qualità di aderente cessa con lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutte le associazioni aderenti godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) Le associazioni aderenti hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Organizzazione
 - di eleggere gli organi sociali tramite i propri delegati all'Assemblea e di essere eletti negli stessi tramite i propri associati.
 - tramite i propri delegati all'Assemblea esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.
 - appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo Statuto.
- b) Le associazioni aderenti sono obbligate:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci ed eventuali altri contributi per il sostegno dell'Associazione quando deliberati dall'Assemblea;
La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
 - a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
 - a prestare la propria attività in modo spontaneo e gratuito;

2. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

3. Nessun dato sensibile e nominativo relativo ad aderenti, sostenitori, volontari, tesserati e utenti dei servizi resi potrà essere notificato ad enti privati e pubblici anche

quando siano in atto con essi contratti di servizi, consulenze o convenzioni. Unica eccezione sarà possibile, nei termini di legge, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le associazioni aderenti acquisiscono lo status di A.GE.D.O. territoriali secondo le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto del presente Statuto. L'A.GE.D.O. territoriale è l'articolazione locale di A.GE.D.O. Nazionale e rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, Istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

5. L'A.GE.D.O. territoriale assume come nome quello di A.GE.D.O. accompagnato dal territorio di competenza attribuitogli con l'adesione. A nessuna A.GE.D.O. territoriale è consentito assumere il nome di "A.GE.D.O." senza l'aggiunta del territorio di competenza o di "A.GE.D.O. Nazionale", che rimangono entrambe prerogative di A.GE.D.O.

6. L'Organizzazione garantisce il massimo apporto degli aderenti alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno; favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 8 - Gli organi sociali dell'associazione

1. Sono organi sociali dell'Associazione: a) Assemblea; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Organo di controllo (se nominato) e Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se nominato); e) Collegio dei Garanti (se nominato).

2. Si intendono come cariche direttive: Il/La Presidente; la/il Vicepresidente; le/i componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti onorari, tra gli ex Presidenti dell'Associazione.

4. A ciascun organo sociale e carica sociale può essere aggiunto l'appellativo "Nazionale".

Articolo 9 - l'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il massimo organo di direzione dell'ODV. Ad essa partecipano, con diritto di voto, i delegati delle associazioni aderenti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento e che rispettino il principio di democraticità interna. I delegati partecipano all'Assemblea secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutte le associazioni aderenti per il tramite dei loro delegati, iscritte da almeno 3 mesi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun delegato dell'associazione aderente dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro delegato della stessa associazione aderente se così previsto dal Regolamento, conferendo allo stesso delega scritta secondo le modalità descritte nella convocazione.
4. Le associazioni aderenti per tramite dei propri delegati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un delegato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne ravvisano la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle associazioni aderenti aventi diritto di voto ponendo all'ordine del giorno quanto proposto dai richiedenti.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 30 giorni di anticipo al fine di poter rendere possibile la partecipazione di tutte le associazioni aderenti e consentire a ciascuna di proporre eventuali modifiche e/o di inviare documenti da discutere e/o mettere a votazione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Le proposte di modifica e/o i documenti pervenuti verranno integrati all'ordine del giorno previa approvazione dell'Assemblea all'apertura dei lavori della medesima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i delegati delle associazioni aderenti.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutte le associazioni aderenti anche assenti o dissenzienti e sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei delegati presenti, se non diversamente previsto dallo Statuto. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale viene conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali e resta a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia.
10. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'esame e la votazione del rendiconto/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, e per programmare le attività annuali.
11. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei delegati delle associazioni aderenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; se non diversamente disposto dal presente Statuto.

12. Le votazioni dell'Assemblea si svolgono con voto segreto su richiesta di almeno 1/5 dei presenti e aventi il diritto al voto. L'elezione delle diverse cariche sociali avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

14. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 - L'Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- A. approvare il bilancio o rendiconto finanziario per cassa e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.117/2017 e s.m.i;
- B. discutere, definire e approvare il programma delle attività;
- C. eleggere il/la Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero, li revoca e li sostituisce se dimissionari, decaduti o deceduti;
- D. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- E. decidere la costituzione di una o più sedi operative;
- F. approvare la quota sociale ed eventuali altri contributi per il sostegno dell'Associazione;
- G. discutere e approvare il Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
- H. approvare il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
- I. deliberare sull'esclusione di un'associazione aderente, su proposta del Consiglio Direttivo;
- J. ratificare le nuove adesioni approvate dal Consiglio Direttivo, lo status di A.GE.D.O. territoriale e il territorio di competenza;
- K. deliberare sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi aderenti;
- L. delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- M. determinare i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- N. approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- O. deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.
- P. nominare e revoca l'organo di controllo se previsto, il soggetto incaricato alla revisione dei conti se previsto e i componenti del Collegio dei Garanti se necessario;

Q. deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle associazioni aderenti ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

3. Tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi dirigenziali nazionali di partito o con la carica di parlamentare nazionale/europeo, sindaco di una città, presidente di provincia o regione, consigliere regionale.

Articolo 11 - L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) modificare lo statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per modificare lo Statuto o l'Atto Costitutivo debbono essere presenti, in proprio o per delega, tre quarti dei soci e tali modifiche sono approvate a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo,

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto, scelti fra i soci delle associazioni aderenti, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili di norma fino a 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il /la Vicepresidente, il/la Tesoriere.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogazione mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- A. applicare le decisioni dell'Assemblea;
- B. propone l'esercizio e l'individuazione di attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
- C. redige e presenta all'Assemblea il bilancio o rendiconto e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 117/2017 e s.m.i;
- D. proporre rappresentanti negli organismi ed istituzioni;
- E. proporre il piano di formazione e aggiornamento;
- F. elaborare il regolamento, da sottoporre all'Assemblea;
- G. proporre la quota sociale ed eventuali contributi straordinari;
- H. deliberare in merito alle richieste di adesione
- I. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione delle associazioni aderenti;
- J. nominare al proprio interno il vicepresidente;
- K. nominare il tesoriere, su proposta del Presidente, che è responsabile del patrimonio e delle attività economiche dell'Associazione in accordo con il Consiglio Direttivo stesso e redige il bilancio consultivo/rendiconto e il bilancio preventivo;
- L. attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo o ad altri soci delle associazioni aderenti le deleghe o ambiti di responsabilità relativi a settori di attività ritenuti strategici per l'Associazione. Ogni componente del Consiglio Direttivo dovrà vedersi attribuita almeno una delega.
- M. nominare i responsabili dei progetti nazionali;
- N. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. E' consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

15. Gli incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12 lettere J), K), L) e M) decadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 13 - La/Il Presidente

1. La/il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci

2. La/il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. La/il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5. Dura in carica tre anni e può essere di norma rieletto fino a 2 mandati consecutivi.

Articolo 14 - La/Il Vicepresidente

1. La/il vicepresidente oltre a collaborare con la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, la/lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica tre anni e può essere di norma rieletto fino a 2 mandati consecutivi.

Art. 15 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D.lgs.117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci delle associazioni aderenti, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 16 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci delle associazioni aderenti, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 17 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è l'organo di giurisdizione interna, garanzia statutaria e ha il compito di vigilare sulla conformità tra le deliberazioni degli organi sociali, il Regolamento e lo Statuto.

2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e che abbiano una sufficiente conoscenza delle regole associative, non debbono necessariamente appartenere all'Assemblea. Dura in carica tre anni.
3. La carica di Garante è incompatibile a qualunque altra carica sociale. Il Garante è sempre invitato a partecipare all'Assemblea ma non ha diritto di voto.
4. Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno un Presidente che, oltre a rappresentare il Collegio, ne presiede e convoca le riunioni.
5. Si pronuncia collegialmente sulle controversie tra aderenti oppure tra aderenti e organismi sociali.
6. Il Collegio dei Garanti ha il compito di interpretare le norme statutarie e di stabilire la conformità degli atti e dei regolamenti al presente Statuto. Dirime le controversie decidendo senza obblighi di formalità dopo aver ascoltato l'aderente e/o gli Organi sociali.
7. Nel caso in cui il Presidente e/o il Consiglio Direttivo non convochino, entro i termini stabiliti dal presente Statuto, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei Garanti dovrà provvedere alla sua convocazione.

Articolo 18 - La/il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, quando socio di un'Associazione aderente, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci delle associazioni aderenti.

Articolo 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati delle associazioni aderenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 D.lgs.117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

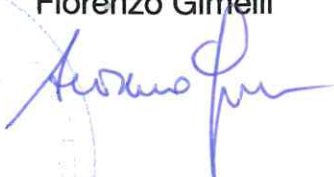
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 20. Norme finali

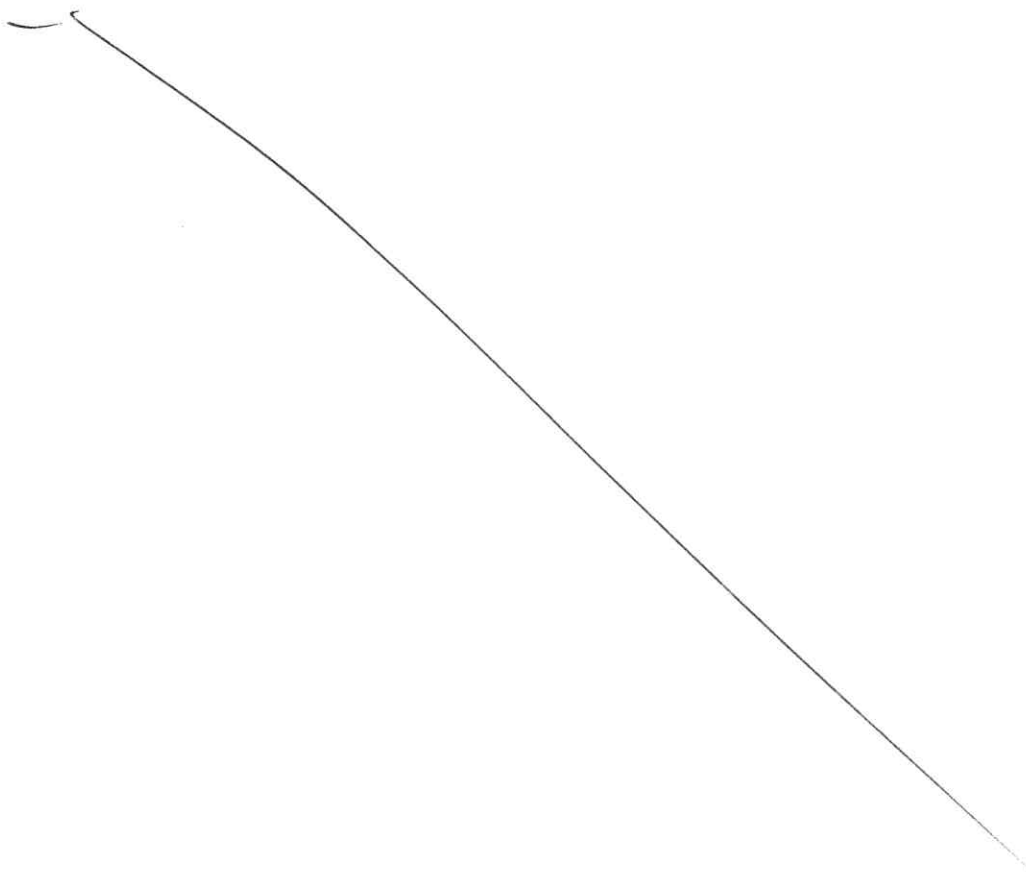
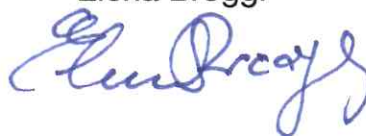
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs.117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Milano, 28/04/2019

Il Presidente
Fiorenzo Gimelli



La Vicepresidente
Elena Broggi



**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE 97783340017	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE A.GE.D.O. NAZIONALE ODV		
TIPO ATTIVITÀ 949910 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA BERNARDINO LANINO 3		
C.A.P. 10152	COMUNE TORINO	PROV. TO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GMLFNZ54S15E632V	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE GIMELLI FIORENZO	
DATA 15/05/2019	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT SAN REMO
IL FUNZIONARIO L'ADDETTO AL SERVIZIO Sig.ra Fiorella LUPPINO	

TIMBRO
UFFICIO